



CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)

AVVISO PUBBLICO

Anno 2021

**FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Oggetto: Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" – Anno 2021.

Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" – art. 11 – comma 8, viene indetto un Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n. 663 del 29.05.2000, n. 963 del 12.07.2004, n. 1368/2004 e n. 401 del 21.10.2019 che applicano le disposizioni dell'art. 11 della Legge 431/98 e successive integrazioni e del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 e approva il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori."

All'Avviso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione regolarmente registrati per uso abitativo, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana** o di uno **Stato aderente all'Unione Europea**. Il cittadino di uno **stato non aderente all'unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione** (art.11 comma 13 - L.133/08).
- b) **residenza anagrafica nel Comune di Bojano** e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
- c) **non titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, **del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio** adeguato alle esigenze

del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della Legge Regionale n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;

d) **titolarità di un reddito complessivo annuo** del nucleo familiare anagrafico (anno d'imposta 2020-dichiarazione 2021):

d1) – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € 13.405,08 corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al **14%**;

ovvero

d2) - imponibile complessivo, non superiore alla somma di € 15.076,63 corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al **24 %**.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del **25 %**.

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

- e) titolarità di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro dalla quale, in ragione dell'emergenza COVID-19, si attesti una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione può essere certificata attraverso ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto delle dichiarazioni fiscali 2021/2020) – Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 343 del 12 agosto 2020, art. 1 comma 4;
- f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità I percettori del Reddito di cittadinanza possono, per l'anno 2021, presentare richiesta del contributo di cui all'art. 11 della Legge 431/98, solo per le mensilità non oggetto del Reddito di cittadinanza. Si precisa, altresì, che le risorse di cui all'art.11 della legge 431/98 sono destinate esclusivamente ai canoni di locazione e sono alternative alle misure comunali urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno anche per il pagamento dei canoni di locazione (Decreto Sostegni- bis – DL. n. 73/2021). Analogamente la misura in parola sarà erogata solo a titolo integrativo per coloro che hanno ricevuto analoghe previdenze pubbliche a qualsiasi titolo;
- g) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato, presso l'ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro relativo ad un alloggio sito nel Comune di Bojano destinato ad uso abitativo primario;
- h) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a **€ 350,00**;
- i) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000, che si potranno scaricare dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Bojano www.comune.bojano.cb.it.

Le istanze potranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune di Bojano aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o trasmesse per mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Bojano – P.zza Roma n. 153 cap 86021, con la seguente dicitura “**Contiene domanda richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione**”, o inviate a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è stabilito inderogabilmente **entro il 06.12.2021** (data scadenza dell’Avviso Pubblico).

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande pervenute per posta con data di partenza nei termini, quale risulta da timbro postale. Non possono presentare più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda, secondo lo schema allegato, quanto segue:

- a) dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso;
- c) l’ammontare del canone di locazione riferito solo all’appartamento e gli estremi relativi al contratto;
- d) l’ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell’intero nucleo familiare;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- f) la conoscenza delle norme contenute nell’Avviso, nella L. 431/98 e nelle delibere di Giunta Regionale n. 663/2000, n.963/2004, n. 1368/2004 e n 401/2019.
- g) l’indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni.

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R n. 445/2000).

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 20.10.98 n. 403 l’eventuale attestazione dell’handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 o l’attestazione dell’invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituite da altro documento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003.

3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONI DELLE GRADUATORIE

Il Comune entro **15 giorni** dalla data di scadenza dell'avviso procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 – lettera **d1** e **d2**) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A. Nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.405,08 di cui al punto 1 – lettera d1:

A1 – con un incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

A2 – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1
oltre € 8.087,72	punti 0

B. Nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 15.076,63 di cui al punto 1) – lettera d2:

B1 – con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24 % sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

B2 – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54	punti 5
da € 1.617,55 a € 3.235,09	punti 4
da € 3.235,10 a € 4.852,63	punti 3
da € 4.852,64 a € 6.470,17	punti 2
da € 6.470,18 a € 8.087,72	punti 1
oltre € 8.087,72	punti 0

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso tale termine, il Comune, esamina le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all'Albo Pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

4) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:
- Per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **13.405,08** corrispondente a due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **3.098,74** annui;
 - Per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **15.076,63** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **2.324,06** annuo.
- b) Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.
- c) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.
- d) Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.
- e) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

5) ALTRE DISPOSIZIONI

- L'erogazione del contributo resta condizionata all'effettivo trasferimento nelle casse del Comune di Bojano dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento canone presso l'Ufficio preposto, entro e non oltre il **15.01.2022**. Tutte le ricevute consegnate dopo tale data non saranno considerate valide ai fini del calcolo del contributo.
- Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, l'Amministrazione Comunale, procederà ad idonei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organismi preposti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.

Per informazioni si potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, al seguente recapito 0874.772822.

Bojano, 04.11.2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
Dott. Nazario BONCRISTIANO**